

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI EDILI E MECCANICI DA
EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE BADIE NEL COMUNE DI CASTELLINA M.MA .
INSTALLAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI TRATTAMENTO
PRIMARIO CON GRIGLIA ROTANTE FINE, OPERE
ACCESSORIE.**

- **Supervisione Geom. Basso Ivano**
- **Assistente di Riferimento P.I. Palmieri Luca**

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le lavorazioni edili, meccaniche, elettromeccaniche, elettriche, finalizzate all'installazione e avviamento di nuova griglia fine rotante. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi prestazioni e forniture, necessarie a fornire l'opera terminata a regola d'arte e funzionante.

ART.2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto avrà la durata di **45 giorno solari, continuativi** a decorrere dalla data indicata nel buono d'ordine. La spesa complessiva presunta del servizio di cui al presente appalto, ammonta a € **19.025,38 oltre IVA, di cui compresi 24,60 quali costi della sicurezza.**

ART.3 – DESCRIZIONE SOMMARIA NON ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI

- *Esecuzione di scavi e rinterrì*
- *Fornitura e posa in opera di canalizzazione elettriche*
- *Fornitura e posa di pozzetti e chiusini*
- *Getto in opera di cls compreso acciaio per cemento armato, casseforme*
- *Fornitura in opera di struttura in acciaio per sostegno griglie*
- *Fornitura e posa in opera di valvolame*
- *Ogni attività e fornitura necessaria a consegnare l'opera regolarmente ultimata e funzionante*
- *collaudo*

ART.4 – PENALI

In caso di inottemperanza dei tempi:

- oltre 5 giorni dal tempo di ultimazione previsto da contratto € 20,0/giorno
- per lavori contestati in quanto non eseguiti a regola d'arte € 50,00 cadauno e esecuzione a nuovo della lavorazione difettosa.

ART.5- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Oltre gli oneri specificati nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'Affidatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- Redazione del piano di programmazione interventi sulla base di quanto indicato dal presente capitolato in particolare l'affidatario dovrà tenere in debita considerazione i tempi di fermata impianto che saranno estremamente compressi e potenzialmente ripetuti.
- Redazione del piano di sicurezza dei lavoratori, e nomina del responsabile per la sicurezza, da produrre all'atto della consegna dei lavori.

Tutte le attività affidate per effetto del presente appalto, dovranno essere eseguite sotto la responsabilità civile e penale dell'Affidatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di segnaletica e di sicurezza.

L'Affidatario dovrà segnalare tempestivamente al personale indicato da ASA S.p.A ogni situazione di pericolo e/o di possibili danni a persone o cose, rilevati durante le visite periodiche.

ART.6- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Per la regolare gestione dell'appalto e per le esigenze dei vari servizi in esso compresi, l'Affidatario dovrà dimostrare quanto segue:

Servizio di Staff Fognature e Depurazione- IB

- Disporre di almeno un tecnico in grado di sovrintendere alle lavorazioni
- Disporre di almeno nr. una squadra composta da operaio specializzato muratore, operaio specializzato carpentiere, escavatorista,.
- Disporre di autocarro dotato di gru con congrua portata e sbraccio, escavatore di adeguate dimensioni per l'accesso all'impianto.
- Infrastrutture e attrezzature per predisposizione cantiere.

ART.7- PAGAMENTI

Sarà effettuato il pagamento in una unica trance a termine lavori, previo collaudo positivo, secondo le modalità ASA S.p.A .

ART.8 - OBBLIGHI DI ASA S.p.A

Sono a carico di ASA S.p.A.:

- Il personale per l'accompagnamento sull'impianto della ditta affidataria, e per la messa fuori servizio temporanea delle macchine per consentire le operazioni necessarie alla manutenzione con fermo macchina.

ART 9- RISOLUZIONE

La Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023, nei seguenti casi: , nei seguenti casi:

- a) qualora le penali di cui all'art.4 del presente Capitolato accumulate della ditta Appaltatrice per ritardo nel ritiro, nella comunicazione del preventivo di riparazione o nella riconsegna delle macchine riparate, siano superiori ad € 500,00;
- b) qualora la ditta Appaltatrice risulti gravemente inadempiente o, a seguito di prove oggettive, non dovesse garantire la necessaria affidabilità per il regolare e sollecito svolgimento dei servizi, come richiesto dal presente Quaderno d'Oneri;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora della ditta Appaltatrice;
- e) violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;
- f) violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
- g) non conformità, ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA.

Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un inadempimento da parte della ditta Appaltatrice invia al Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva apposita relazione.

In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti alla ditta Appaltatrice mediante Diffida ad adempiere o Ordine di Servizio: in caso di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva che propone all'Organo preposto di ASA SpA l'attivazione del Procedimento di non conformità secondo quanto disposto dall'art.8 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA. Viene considerata inadempienza grave l'inottemperanza alle prescrizioni tecniche dettate dalla Committente in forma scritta, quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per più di due volte di seguito con riferimento a prescrizioni del medesimo contenuto.

In caso di risoluzione la Committente si riserva il diritto di affidare il servizio ad altra impresa addebitando alla ditta Appaltatrice il maggior onere che ne dovesse risultare.

ART. 10 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Committente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

ART. 11 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta Appaltatrice, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi in oggetto, secondo le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Quaderno d'Oneri, la ditta Appaltatrice dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Impresa sul sito istituzionale www.asaspa.it.

La ditta Appaltatrice ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne alla Committente la consegna di copia cartacea. La ditta Appaltatrice si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte della ditta Appaltatrice di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittima la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa ditta Appaltatrice delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI L. 136/2010

La ditta Appaltatrice si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/2010.

ART. 14– TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli incaricati al trattamento della Committente solo per fini strettamente necessari al presente procedimento.

Con riguardo all'Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, l'impresa si impegna altresì a consultare l'informativa completa al seguente sito web: www.asaspa.it/privacy-policy.

Per qualsiasi richiesta/informazione in materia è possibile utilizzare l'indirizzo mail dpo@asa.livorno.it

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

ART. 15 – RISERVATEZZA INFORMAZIONI

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 16– FORO COMPETENTE

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 210 e 212 del D.lgs. n.36/2023 . È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 213 del citato decreto. Pertanto tutte le controversie che non siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.